

STATUTO
COSTITUZIONE

Art. 1. E' costituita tra i sigg.ri presenti un'Associazione denominata "Club Amici di Salvatore Quasimodo" con sede in Roccalumera Via Umberto I° - Torre Saracena - ; essa non ha fini di lucro. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 2. L'Associazione si propone di promuovere l'opera del poeta Premio Nobel Salvatore Quasimodo istituendo un organismo internazionale aperto all'adesione di tutti coloro che riconoscono l'alto profilo umano, sociale e letterario del Poeta e nei valori quasimodiani, che si intendono perpetuare, strumenti importanti per promuovere la crescita sociale e culturale della società nel suo complesso. Il Club si propone di promuovere dibattiti, conferenze, pubblicazioni di qualsiasi natura su Salvatore Quasimodo anche attraverso i moderni strumenti tecnologici (siti internet), viaggi culturali e letterari, la commercializzazione, anche attraverso gli strumenti multimediali, di prodotti tipici, libri, cd, dvd, videocassette, gadget, viaggi, e qualsiasi altro prodotto e servizio culturale, comunque connesso alle finalità dell'associazione, anche con l'obiettivo di promuovere la cultura tipica regionale. Essa intende operare perché siano garantiti ed effettivamente realizzati i diritti inviolabili degli esseri umani; per la liberazione degli individui dal bisogno; per il superamento di ogni forma di razzismo. L'associazione intende tutelare i diritti civili e morali, per la difesa dei cittadini, dello stato sociale e delle legalità, mediante l'attuazione di iniziative volte a rafforzare la coscienza civile e democratica nella lotta contro le organizzazioni criminali e contro fenomeni dilaganti, quali corruzione, usura, estorsione, ecc... Altresì si propone di lottare contro il fenomeno della disoccupazione attraverso la



valorizzazione delle capacità e delle risorse umane. Inoltre, si propone la difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, artistico ed architettonico, promuovendo la diffusione della relativa cultura. In tale direzione l'associazione potrà promuovere parchi sia sulla terra ferma che marini per la tutela di alcune aree territoriali di particolare importanza. L'associazione potrà essere soggetto proponente, inoltre, di Parchi tematici, Parchi letterari e/o culturali, "intesi come luoghi dell'ispirazione di grandi autori e autrici che sono individuati come forma organizzata per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione turistica dei riferimenti e delle stratificazioni culturali e sociali esistenti a livello locale che sono state trasposte divulgate in forma letteraria". Ciò potrà fare anche in collaborazione con altri Enti Pubblici (es. Amministrazioni Pubbliche [art. 1 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29], Società ad intero o prevalente capitale pubblico, soggetti misti pubblico/privato, soggetti senza scopo di lucro) e con tutti gli altri enti consentiti dai bandi e dalle norme giuridiche e/o dai decreti amministrativi emanati ed emanandi in merito e aderendo alle stesse norme in essi contenute. L'associazione potrà curare inoltre la gestione, anche di singole sezioni o iniziative, degli stessi. L'associazione ha ancora tra i propri fini la risoluzione dei problemi dei disabili e la prevenzione degli handicaps. Particolare attenzione verrà prestata ai problemi della terza età e degli emarginati, dei poveri (comprese le nuove forme di povertà), dei detenuti, degli ex detenuti, ed in genere di tutte le categorie di persone bisognose. La promozione della imprenditoria in qualsiasi forma e particolarmente per la cooperazione, specie quella giovanile volta a combattere la disoccupazione. Sempre in campo economico fra i fini dell'Associazione ci sarà la salvaguardia dell'artigianato, gastronomia e cultura enologica, specie di quelle forme di esso particolarmente legate alle radici culturali delle popolazioni; lo sviluppo dell'Agricoltura della piccola e media industria specie di quella legata alla trasformazione delle produzioni tipiche locali; delle forme più moderne di commercializzazione dei prodotti; del turismo, della pesca, dell'Agriturismo. L'Associazione quindi si propone di istituire corsi professionali, scuole di ogni ordine e grado

1441

DR

DD

Ch

Ma

(anche universitari, para-universitari post-universitari) e promuovere ogni altra forma di istruzione e di aggiornamento, (es. musica, giornalismo, agricoltura, scuole alberghiere). L'Associazione potrà istituire ancora centri per l'assistenza dei lavoratori all'estero con l'impegno di battersi perché si affermino e regolino i diritti del lavoro. Ogni forma di emigrazione verrà tutelata e particolare impegno a tutela degli emigrati. Al fine di favorire in oltre la conoscenza e l'integrazione fra i popoli, l'Associazione il turismo, specie giovanile e gli scambi culturali, anche con la creazione di scuole internazionali anche per diffondere all'Estero le varie culture nazionali (ma anche iniziative diverse quali ad es. costruire e gestire ostelli, campeggi etc.) nella consapevolezza che dalla conoscenza tra i popoli deriva il reciproco rispetto, la collaborazione e la pace duratura, che costituiscono i presupposti per un autentico sviluppo dell'uomo e della società. L'Associazione promuove anche la costituzione di difensori civili. Si propone ancora di operare nella ricerca scientifica, sostenerla e diffonderla (e di promuovere il coordinamento delle ricerche tra le nazioni più diverse) e la diffusione della cultura in ogni sua forma e della tecnologia. Si propone ancora di salvaguardare il patrimonio monumentale esistente, promuovendo ogni forma di salvaguardia e di restauro, favorire ancora l'arte in tutte le sue forme, nonché la conoscenza della stessa si propone in oltre la tutela, la promozione, la valorizzazione, l'istituzione e la gestione delle cose di interesse artistico, di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1069, ivi comprese le biblioteche, e i beni di cui a decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'Associazione si propone di difendere la reale libertà di espressione, battendosi contro ogni forma di pseudo-cultura ed informazione frutto di manipolazioni. Si propone di promuovere una stampa (anche attraverso la costituzione e la gestione di giornali - radio - televisione - ecc.) veramente libera ed al servizio della società. L'Associazione si occuperà ancora della promozione dell'attività sportiva come mezzo di promozione umana, attraverso la realizzazione e la gestione di iniziative sportive e di servizi stabili per una corretta e pratica attuazione delle attività, nonché mediante la creazione di

impianti sportivi e ricreativi. Ancora particolare riguardo per le attività ricreative in genere e per le attività culturali (musica, letteratura, teatro, cinema etc.). L'Associazione si propone di promuovere la cultura e l'arte, attraverso la progettazione e la gestione di attività musicali, teatrali, turistiche, ricreative nonché di ludoteche, pinacoteche ed altro, per la diffusione di ideali e pensieri, ed anche per il recupero e la valorizzazione di dialetti, tradizioni e folklore locale.

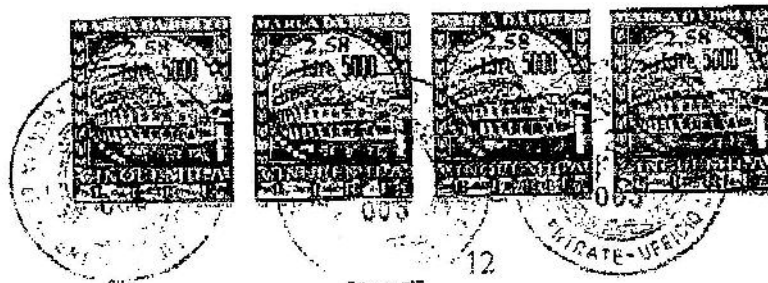
A tal fine potrà progettare e gestire attività informative e di stampa anche attraverso l'edizione di libri e testi di ogni genere, CD, DVD ecc., nonché organizzare conferenze, convegni, seminari, tavole rotonde, dibattiti inchieste, scambi culturali, ricerche e studi. Potrà inoltre sviluppare ed applicare tecnologie informatiche ed innovative, elaborare dati e creare opportune banche dati, siti internet e praticare l'e-commerce.. Potrà ancora concludere convenzioni con il Ministero della Difesa perché, anche nelle sedi periferiche, per il perseguimento degli scopi sociali, possano essere utilizzati giovani che effettuino il servizio civile, sostitutivo di quello militare. Potrà anche promuovere l'istituzione di sportelli informativi e/o servizi di consulenza e assistenza di ogni genere a favore di cittadini, persone giuridiche ed imprese in genere per la diffusione dei programmi di sostegno posti in essere degli Enti Pubblici locali, dalle Regioni, dallo Stato, della U.E. e da qualsiasi altro Ente, nonché la diffusione di qualsiasi notizia e programma a favore di disoccupati, giovani, studenti, anziani, etc. Potranno quindi organizzarsi circoli culturali e/o ricreativi sparsi sul territorio. La Direzione Generale ha il potere di individuare nuove forme di attività che possano essere utili per il perseguimento degli scopi sociali. Al fine di adempiere agli scopi sociali si potranno organizzare fra l'altro: conferenze, convegni, seminari, riunioni, festival, meeting, viaggi, scambi culturali; stampa di libri e giornali e di ogni altro tipo di pubblicazioni, mezzi radio-televisivi. L'Associazione, potrà usufruire di tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali emanate ed emananda. Per raggiungere gli scopi sopra indicati, l'Associazione potrà avvalersi di tutti i mezzi di informazione possibili e potrà in oltre: Promuovere tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione dei mezzi

finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti; Assumere cointeressenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altri organismi aventi finalità analoghe ivi compresi enti con scopo mutualistico quali cooperative, consorzi ed altri, costituiti e costituendi; Instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché ricevere fidejussioni; Utilizzare giovani che effettuino il servizio sostitutivo di quello militare; Contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziaria, nonché acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato; Richiedere di utilizzare le provvidenze erogate da organismi internazionali, Comunità Europee, Stato Italiano, Regioni e delle Pubbliche amministrazioni in genere, nonché tutte le provvidenze ed agevolazioni di leggi; Svolgere qualsiasi attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nei limiti di quanto consentito dall'Ordinamento Giuridico; Svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costituzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali.

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali.

SOCI

ART. 3 - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiori di età, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza e convinzioni politiche, che condividano gli scopi dell'associazione con le modalità previste nel presente Statuto ed a condizione che non siano interdetti, inabilitati, e non abbiano riportato condanne per reati infamanti, né siano sottoposti a misura di sicurezza.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 4 - I soci si distinguono in fondatori, ordinari e allievi. Sono soci **FONDATORI** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e versato la quota associativa. Sono soci **ORDINARI** coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in regola con i pagamenti. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono soci **ALLIEVI** i cittadini italiani o stranieri di età non superiore agli anni diciotto, che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta anche all'esercente la potestà, che assuma ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dalla Direzione Generale, sulla base dei criteri sopra specificati. I soci allievi usufruiscono delle attrezzature e non hanno diritto di voto.

ART. 5 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda, sottoscritta anche da due soci fondatori od ordinari, che deve contenere il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e attività svolta dall'aspirante socio, nonché la dichiarazione di obbligarsi ad accettare e ad osservare lo Statuto Sociale e le deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio ordinario decide la Direzione Generale. Contro la decisione della Direzione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ART. 7 - In caso di ammissione, la persona accettata deve, in quanto socio ordinario, versare la quota di iscrizione annualmente determinata dalla Direzione Generale, che in nessun caso è rimborsabile, nonché pagare i diritti di partecipazione alle manifestazioni culturali. Le quote e i contributi associativi, in nessun caso rivalutabili, così come gli obblighi ed i diritti dei soci di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun motivo ed a nessun titolo, se non a causa di morte.

ART. 8 - In caso di decesso di un socio ordinario o fondatore, il coniuge superstite e gli eredi in linea retta che ne facciano richiesta subentrano di diritto nella relativa qualifica, salvo il voto negativo della Direzione Generale espresso per difetto dei requisiti personali o morali richiesti.

per far parte dell'Associazione.

ART. 9 - L'associato può recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Direzione Generale ed ha effetto immediato.

ART. 10 - Quel socio che non si attenga alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento o alle deliberazioni dell'Associazione, che compia atti contrari ai comuni interessi dell'Associazione, compromettendone o vincolandone la vita e lo sviluppo dell'attività e delle attrezzature, che compia atti contrari al rispetto degli altrui diritti o sia causa di discordia, che perda i requisiti richiesti per l'ammissione o che sia moroso nel pagamento delle quote annuali o di quanto dovuto all'Associazione per far fronte alle spese derivanti dall'attività istituzionale è passibile di censura o di esclusione. Entrambi detti provvedimenti saranno adottati dalla Direzione Generale e comunicati per iscritto al socio. Il socio che intende avanzare proposte, reclami o denunce deve farlo per iscritto, indirizzando un esposto al Presidente Generale; sui reclami decide la Direzione Generale a meno che il motivo non investa la competenza dell'Assemblea. Il socio espulso non può essere più riammesso, né accedere ai locali sociali.

ORGANI SOCIALI

ART. 11 - Gli organi dell'Associazione sono: a) il Presidente Generale; b) la Direzione Generale; c) l'Assemblea dei soci; d) le Sezioni; e) il Collegio Sindacale; f) il Collegio dei Prohiviri. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali: a) coloro che non siano maggiorenni; b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso. Tutti i soci per i quali non ricorre una delle sopra specificate cause di ineleggibilità, possono essere liberamente eletti negli Organi Amministrativi dell'Associazione. Le relative votazioni per l'elezione dovranno avvenire secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma Codice Civile.

IL PRESIDENTE GENERALE

ART. 12 - Il Presidente Generale viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in

giudizio, ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni della Direzione Generale e dell'Assemblea dei soci. Presiede la Direzione Generale e l'Assemblea dei soci e ne sottoscrive i verbali. Il Presidente Generale ha poteri di firma, può sottoscrivere contratti, convenzioni, aperture di conto correnti, fidejussioni e quant'altro utile ero necessario per l'attività sociale. Il Presidente Generale può delegare ad uno o più componenti della Direzione Generale alcune sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente, anch'esso eletto dall'Assemblea dei soci.

LA DIREZIONE GENERALE

ART. 13 - L'Associazione è amministrata dalla Direzione Generale che è nominata dall'Assemblea dei soci ed è composta da tre a cinque membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di rinuncia o di cessazione dell'ufficio, per qualsiasi ragione, di un componente della Direzione Generale si procederà ad elezione parziale. Il nuovo eletto durerà in carica sino a quando doveva durare in carica il componente sostituito. La Direzione Generale è investita di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare la Direzione Generale: a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa, b) decide sugli investimenti patrimoniali e amministra il patrimonio dell'associazione; c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; d) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione dei soci; e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi; f) forma il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché redige e fa approvare annualmente l'obbligatorio rendiconto economico e finanziario; g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; h) nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati, direttori tecnici, speciali commissioni o singole persone, con l'incarico di collaborare con la Direzione

Generale nell'esecuzione delle sue attività, ed emana ogni provvedimento riguardante il personale; i) conferisce e revoca procure; l) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie degli associati; m) cura la regolare tenuta dei libri sociali; n) cura l'eventuale affiliazione dell'Associazione ad organi nazionali e non; o) delega al Presidente Generale, in caso di urgenza, poteri di competenza della Direzione Generale; p) compila e modifica i regolamenti interni che si rendano, necessari per la migliore approvazione del presente Statuto.

ART. 14 - Il Presidente Generale è tenuto a convocare, almeno una volta ogni sei mesi, la Direzione Generale. La Direzione può autoconvocarsi a richiesta di almeno un componente.

ART. 15 - La Direzione Generale è validamente costituita, sempre che il Presidente dimostri che tutti i consiglieri siano stati convocati, con un preavviso di almeno tre giorni, quando sia presente la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente, e le deliberazioni sono valide ed adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta in votazione dovrà essere portata alla successiva riunione della Direzione Generale e qui, in caso di ulteriore parità, prevarrà la proposta per la quale ha votato il Presidente.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 16 - L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno, entro il 28 marzo per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per l'elezione della Direzione Generale, ove il mandato quinquennale scada.

ART. 17 - L'Assemblea può essere convocata, in seduta straordinaria, su decisione del Presidente Generale, della Direzione Generale o quando ne faccia richiesta almeno un quinto (1/5) dei soci e sarà presieduta dal Presidente Generale o, in mancanza, dal Vice Presidente o da un presidente eletto di volta in volta dall'Assemblea.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un socio chiamato dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 18 - L'Assemblea è validamente convocata, con un preavviso contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni liberi (compresi i festivi) prima della data della prima convocazione.

L'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare su tutti gli argomenti, tranne su quelli per i quali è prevista una diversa maggioranza, in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, anche se di contenuto economico, sono valide e vincolanti anche per i soci assenti o dissenzienti, salva per costoro la facoltà di liberarsi presentando, entro dieci giorni dalla riunione dell'assemblea, le proprie dimissioni, se adottate dalla metà più uno dei soci intervenuti alla riunione. In caso di parità la proposta in votazione si intende respinta. Tutte le votazioni dell'assemblea avranno luogo per chiamata personale, secondo l'ordine dettato dal foglio di presenza. L'Associazione, però, potrà decidere, per singoli argomenti, che la votazione abbia luogo in forma segreta.

ART. 19 - Ogni socio, purché non ricopra cariche sociali elettive, può ricevere delega per l'assemblea da non più di altri tre soci. Sono nulle le deleghe conferite ad estranei all'Associazione. I soci muniti di delega hanno diritto di voto anche per i soci da essi rappresentati.

ART. 20 - L'Assemblea degli Associati: 1) elegge il Presidente Generale, il Vice Presidente e i membri componenti la Direzione Generale; 2) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo già predisposto dalla Direzione Generale e sull'obbligatorio rendiconto economico e finanziario; 3) modifica lo Statuto sotto l'osservanza delle norme di cui all'art.28; 4) delibera su tutte le proposte avanzate dalla Direzione Generale e dai soci, poste all'ordine del giorno; 5) delibera sulla devoluzione del patrimonio comune, in caso di scioglimento, secondo le norme di cui all'art.26. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione. I Bilanci preventivi e consuntivi ed il rendiconto economico e finanziario devono restare depositati nella sede sociale. Ogni socio ne

può prendere visione.

LE SEZIONI

ART. 21 - La Direzione Generale, al fine di favorire il conseguimento degli scopi sociali attraverso una capillare presenza sul territorio, laddove si dimostri opportuno, può costituire una sezione. Ogni sezione avrà piena autonomia organizzativa ed operativa, eleggerà al suo interno un Presidente che rappresenterà la stessa e potrà gestire rapporti con organismi pubblici e privati e fare quant'altro reputa necessario per il conseguimento degli scopi sociali, nell'assoluto rispetto delle finalità e degli obblighi di cui al presente Statuto, al Regolamento ed alle Deliberazioni, assumendo in proprio tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dall'attività posta in essere.

Ogni iniziativa dovrà essere autorizzata dalla Direzione Generale o dal Presidente Generale. Il Presidente Sezionale avrà l'obbligo di relazionare sull'attività svolta, annualmente o quando venga ritenuto necessario, alla Direzione Generale.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 22 - L'Assemblea può nominare il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica cinque anni e che sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale nomina fra i suoi componenti un Presidente, controlla la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio annuale e redige una relazione sull'andamento della gestione. I componenti del Collegio Sindacale potranno procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, redigendone apposito verbale.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 23 L'assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica cinque anni. Il collegio dei Probiviri è competente a decidere su tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Il Collegio dei Probiviri non è competente a decidere in merito ai procedimenti a carico

dei membri della Direzione Generale e del Presidente Generale; competenza viene attribuita in via esclusiva all'Assemblea che dovrà deliberare con la maggioranza qualificata dei quattro quinti

PATRIMONIO

ART. 24 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dalle quote versate annualmente dai soci; da eventuali utili, avanzi di gestione, fondi riserve; da donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche; proventi di qualsivoglia natura e specie.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3

Comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 25 - L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26 - L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo nel caso in cui si dovesse riscontrare mancanza di un sufficiente numero di soci; l'impossibilità di reperire i fondi necessari all'espletamento della propria attività; l'impossibilità di conseguire i fini sociali. L'eventuale scioglimento dell'Associazione per motivi sopra riportati o per altra causa dovrà essere deciso dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO

ART. 27 - La Direzione Generale può emanare un Regolamento che dovrà disciplinare, in armonia con il presente

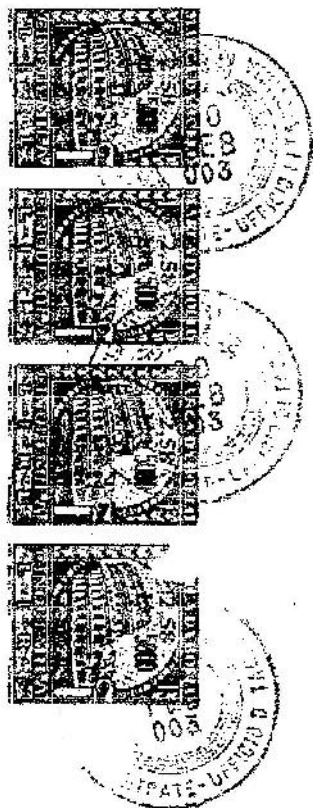
Statuto, le attività e l'organizzazione dell'Associazione nonché i rapporti con le sezioni e tra gli organi o le loro funzioni e responsabilità.

MODIFICHE

ART. 28 - Le norme statutarie di cui sopra, potranno essere modificate dall'Assemblea dei soci in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei soci ed il voto favorevole della metà più uno dei soci intervenuti in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

RINVIO

ART. 29 - Per quanto non specificatamente contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme di legge.



Ag. Allertini
Carlo Allertini
Fabio Allertini
Maria Jacopo Allertini
Edgardo Allertini